



PROCEDURA
“CODICE DI CONDOTTA
PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”

Codice HU-44

Data di emissione:
12/09/2024

Revisione 00

Pagina 1/17

PROCEDURA HUMANITAS UNIVERSITY
“CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”

1.	PREMESSE	2
2.	PRINCIPI FONDAMENTALI	2
3.	DEFINIZIONI.....	2
4.	DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.....	5
5.	DISPOSIZIONI SPECIFICHE: PRINCIPI DI INTEGRITÀ DELLA RICERCA	7
6.	DISPOSIZIONI SPECIFICHE: CONDOTTE LESIVE DELL’INTEGRITÀ DELLA RICERCA	13
7.	DISPOSIZIONI SPECIFICHE INTERVENTI CONTRO LE VIOLAZIONI DEL CODICE	15
8.	DISPOSIZIONI CONCLUSIVE.....	17

Sinossi delle modifiche	<i>Prima emissione</i>	
Proponente	<i>Direttore Operations Ricerca</i>	<i>Domenico Triarico</i>
Verificato	<i>Consigliere Delegato</i>	<i>Giorgio Ferrari</i>
Verificato	<i>Rettore</i>	<i>Luigi M. Terracciano</i>
Approvato	<i>Comitato Esecutivo – Senato Accademico</i>	

PROCEDURA
“CODICE DI CONDOTTA

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”</p>	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 3/17

Condotta lesiva dell’integrità della ricerca (“*Misconduct*”): violazione delle buone pratiche della ricerca che danneggia l’ounnmis0iunnsli i R6(a run)2(n1(eg)6(s)-6(nn)2to re[b/(i -1(cais)1t(n)2)6(mis)1

	PROCEDURA “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 5/17

Codice HU-44

Data di

PROCEDURA
“CODICE DI CONDOTTA
PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”

Codice HU-44

PROCEDURA
“CODICE DI CONDOTTA
PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”

Data di emissione:
12/09/2024



	PROCEDURA “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 8/17

- imparzialità e indipendenza;
- apertura e accessibilità dei dati;
- obbligo di diligenza;
- correttezza nel fornire riferimenti e dare credito a chi contribuisce;
- trasparenza nell’esplicitare eventuali possibili conflitti di interesse;
- rispetto per i colleghi e per tutti i partecipanti alla ricerca, per la società, gli ecosistemi, il patrimonio culturale e l’ambiente;
- responsabilità per la ricerca dall’ideazione alla pubblicazione, per la sua gestione e organizzazione, per la formazione, la supervisione e il tutoraggio, e infine per i suoi impatti più ampi sulla società.

2. Il Pro-Rettore alla Ricerca, ogni Responsabile di progetto scientifico e ogni supervisor devono comunicare, addestrare e diffondere le regole di buona pratica di ricerca e gli standard etici della ricerca su esseri umani o animali, monitorando nel tempo la loro corretta applicazione da parte dei propri collaboratori e frequentatori del laboratorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ricorda:

- la buona tenuta dei quaderni di laboratorio
- la garanzia della loro completezza e correttezza
- la corretta raccolta e gestione, nel rispetto della vigente normativa, dei dati dei soggetti arruolati
- la corretta registrazione e conservazione dei dati
- la trasparenza nell’esecuzione dei progetti
- la giusta evidenza e inclusione tra gli autori delle pubblicazioni di chi partecipi e contribuisca significativamente ad uno studio
- l’esclusione tra gli autori delle pubblicazioni di chi, invece, non vi abbia contribuito in maniera significativa (*guest e honorary authorship*).

3. Il Ricercatore deve inoltre operare tutelando la reputazione l’Ente anche al fine di conferire credibilità e autorevolezza all’attività scientifica.

4. In ogni caso, la ricerca deve essere condotta rispettando la dignità delle persone, la salute umana e delle altre specie viventi e adottando le buone prassi bioetiche.

PROCEDURA
“CODICE DI CONDOTTA

	PROCEDURA “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 12/17

pubblico di non esperti che potrebbe beneficiare di queste informazioni e al fine di contribuire alla diffusione di una cultura della salute e di informazioni medico-sanitarie basate sulle evidenze scientifiche.

2. Nell’adempire a questa funzione, il Ricercatore ha tuttavia l’obbligo di garantire, nei limiti delle sue possibilità, che la comunicazione pubblica dei risultati della ricerca non sia oggetto di

es

0

312/

di

/5(u)-cr2(0l)-i04(i1(t-6(c(e)5l--)(l)3l)--(

PROCEDURA
“CODICE DI CONDOTTA
PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA

	PROCEDURA “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 14/17

all’utilizzo dei dati o risultati della ricerca non giustificati da regolamentazioni Istituzionali o indicate dagli Enti finanziatori o Enti Europei.

Articolo 17 — Fabbricazione, falsificazione e furto di dati

1. Il Ricercatore non può fabbricare dati di una ricerca né può alterare o omettere dati o risultati della ricerca di proposito; non può pubblicare risultati ingannevoli o incompleti o ottenuti utilizzando metodi difformi a quelli descritti nell’articolo 8, rubricato "Pubblicazioni scientifiche". I dati, metodi e risultati della ricerca non possono essere utilizzati senza il consenso di chi li ha elaborati o prodotti, se non dopo la pubblicazione.

Articolo 18 — Conservazione ed eliminazione dei dati della ricerca

1. §

	PROCEDURA “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 15/17

editoriale) nonché aver accettato di essere personalmente responsabile dei propri contributi e di garantire che le critiche relative all’accuratezza o all’integrità di qualsiasi parte dell’opera, anche quelle in cui l’autore non è stato coinvolto personalmente, siano adeguatamente indagati, risolti e documentati in letteratura.

Articolo 21 — Brevetti

1. Il Ricercatore, per la tutela della proprietà intellettuale dei prodotti della ricerca, ai fini della brevettazione, rispetta le regole e le indicazioni contenute nell’apposito "Regolamento brevetti" adottato dall’Ente.

Articolo 22 — Alterazione di titoli o credenziali

1. Il Ricercatore non deve attribuirsi titoli e credenziali scientifiche non veritiere.

Articolo 23 — Dichiarazioni di afferenza

1. Nelle pubblicazioni scientifiche il Ricercatore non può omettere l’indicazione di afferenza all’Ente.


Articolo 24 — Valutazione di persone, progetti o pubblicazioni

1. Il Ricercatore non può formulare giudizi scorretti o fuorvianti su progetti, persone o prodotti della ricerca.
2. Il Ricercatore non può divulgare dati o informazioni riservate su progetti o prodotti della ricerca o infrangere obblighi di riservatezza se non dopo la pubblicazione dei risultati.
3. Il Ricercatore non deve ostacolare o rallentare la pubblicazione dei lavori scientifici.

7. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
INTERVENTI CONTRO LE VIOLAZIONI DEL CODICE

Articolo 25 — Procedure

1. Ci si aspetta da ogni collaboratore massima disponibilità, cooperazione e trasparenza riguardo a eventuali richieste di esame di tutta la documentazione originale relativa a una ricerca, inclusi



PROCEDURA
“CODICE DI CONDOTTA
PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”

Codice HU-44
Data di emissione: 12/09/2024
Revisione 00

	PROCEDURA “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 17/17

7. In particolare, in caso di accertata responsabilità in ordine di RM, l’Ente si riserva il diritto di prendere provvedimenti, incluso l’allontanamento irreversibile dalla struttura e si riserva il diritto di intraprendere azioni legali volte alla salvaguardia della propria immagine.

8. In caso di cattiva condotta si applica quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento

8. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 26 — Entrata in vigore, pubblicazione e aggiornamento del Codice.

1. Il Codice entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di approvazione.
2. Il Codice verrà pubblicato sulla pagina intranet, nella sezione “Etica e Comportamento” e sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso con le modalità ritenute opportune.
3. L’Ente aggiorna periodicamente il Codice. al mutare della normativa e delle condizioni interne all’Ente sulla materia.